



Delibera n. 1792

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ALBERTO BRANDI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5993 del 18 febbraio 1992 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alberto Brandi, nato a Montecopiolo (PU), il 27 luglio 1955;

VISTA la nota dell'11 novembre 2020 (prot. n. 55150 di pari data), con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha comunicato all'Organismo talune presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Alberto Brandi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 16 aprile 2021 (prot. n. 29123 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 27 maggio 2021 (prot. OCF n. 38508/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Alberto Brandi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari, per non aver osservato gli obblighi identificativi di una propria cliente prima di raccogliergli le relative sottoscrizioni;

RILEVATO che, con note del 7 giugno 2021 (prot. nn. 40413 e 40418 di pari data), il Sig. Alberto Brandi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 9 giugno 2021 (prot. nn. 40860 e 40863 di pari data), notificate al consulente in pari data, con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Alberto Brandi, pervenute con nota del 23 giugno 2021 (prot. n. 44438 del 24 giugno 2021);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti con nota del 19 ottobre 2021 (prot. n. 69940 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Alberto Brandi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Alberto Brandi con nota del 22 novembre 2021 (prot. n. 77533 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Alberto Brandi la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 6, del Regolamento Intermediari, l’Organismo dispone la sospensione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell’art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell’art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione, in considerazione delle seguenti circostanze:
 - il consulente ha ommesso di identificare una propria cliente prima della sottoscrizione di soli due moduli, peraltro lasciati in consegna al padre della medesima, anch’esso cliente del Sig. Brandi;
 - la cliente non risulta aver subito alcun pregiudizio a causa delle condotte tenute dal consulente e nessun investimento per proprio conto è stato effettuato sulla base del questionario di profilatura, la cui sottoscrizione è stata oggetto di immediato disconoscimento;
 - con riguardo all’attività professionale, non risultano precedenti sanzionatori a carico del consulente;
- con riferimento all’elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Alberto Brandi, il quale ha, tuttavia, tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo nel ricostruire le proprie condotte sia nel corso degli accertamenti condotti dall’intermediario che innanzi all’Organismo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l’applicazione, nei confronti del Sig. Alberto Brandi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Alberto Brandi, nato a Montecopiolo (PU) il 27 luglio 1955, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti